

**Funzione
Pubblica
CGIL**

Pensioni e TFS
Dipartimento sindacale e ufficio studi

Pensione


```
graph TD; A[Pensione] --> B[TFS e TFR]; B --> C[Previdenza Complementare]; C --> D[Quando e come?];
```

TFS e TFR


Previdenza Complementare

Quando e come?

Pensioni



Pensioni



Le retribuzioni di ciascun anno solare preso in considerazione (esclusi l'anno di decorrenza e quello precedente), ai fini della retribuzione media, sono rivalutate secondo l'indice FOI dell'ISTAT, con aumento di 1 punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni pensionabili.

Pensioni

Sistemi di calcolo delle pensioni

Contributivo

Quota C

Per le anzianità contributive dal 1/1/1996

Integralmente per coloro che possono far valere anzianità contributive dal 1/1/1996

Montante contributivo individuale annuo

=

Retribuzione annua utile
(massimale contributivo nel 2010 : € 92.147,00)

×

33%
(Aliquota di computo)

Il Montante contributivo è rivalutato con un tasso annuo di capitalizzazione, pari alla variazione media del quinquennio precedente l'anno da rivalutare del PIL nominale. La media viene calcolata dall'ISTAT con il metodo dell'interesse composto.

Il Montante contributivo individuale complessivo

=

è uguale alla somma dei contributi annuali e degli interessi

Pensione =
Montante Contributivo x Coefficiente di trasformazione

Sistemi di calcolo delle pensioni



Misto
(INPDAP)

Quota
A



Ultima retribuzione annua pensionabile



Aliquota di rendimento maturata al 31/12/1992

Quota
B



Retribuzione Media ultimi 10 anni



Aliquota di rendimento maturata dal 1/1/1993 al 31/12/1995

Quota
C



Montante Contributivo individuale maturato dal 1/1/1996



Coefficiente di trasformazione (correlato all'età anagrafica alla cessazione)

Per il sistema retributivo le retribuzioni di ciascun anno solare preso in considerazione (esclusi l'anno di decorrenza e quello precedente) sono rivalutate secondo l'indice FOI dell'ISTAT.
Per il sistema contributivo il montante contributivo è rivalutato annualmente in base a un tasso annuo di capitalizzazione, pari alla variazione media del quinquennio precedente l'anno da rivalutare del PIL nominale (PIL = insieme dei beni e dei servizi prodotti annualmente dal Paese).

**Aliquote di rendimento
(Enti territoriali)
valide solo per il sistema retributivo**

**2,50%
(L. 152/1968)**

**Su 80% voci
retributive**

**Fino al
31/12/1994**

**2% per ogni anno
di contribuzione**

Dal 1/1/1995

**Aliquota di
rendimento
massima**

80%

Sistema Contributivo

**Coefficiente di trasformazione
(per le pensioni con
decorrenza 1/1/2010)**

Età	2009	2010-2012	% su 2009	2013-2015	% su 2012
57	4,720	4,419	-6,38	4,304	-2,6
58	4,860	4,538	-6,63	4,416	-2,69
59	5,006	4,664	-6,83	4,535	-2,77
60	5,163	4,798	-7,07	4,661	-2,86
61	5,334	4,940	-7,39	4,796	-2,91
62	5,514	5,093	-7,64	4,940	-3,00
63	5,706	5,257	-7,87	5,094	-3,10
64	5,911	5,432	-8,10	5,259	-3,18
65	6,136	5,620	-8,41	5,435	-3,29
66				5,624	0,07
67				5,826	3,67
68				6,046	7,58
69				6,283	11,80
70				6,541	16,39

La manovra di dicembre 2011

le modifiche in materia pensionistica

(legge n. 214 del 22.12.2011)

gennaio 2012

Flessibilità ed incentivazione

Il proseguimento dell'attività lavorativa viene incentivato con la definizione, nel 2013, dei coefficienti di trasformazione fino a 70 anni

Il requisito di 70 anni è incrementato in base alle attese di vita


↓

Anni	Incremento speranza vita
2013-2015	70 anni e 3 mesi
2016-2018	70 anni e 7 mesi
2019-2020	70 anni e 11 mesi
2021-2022	71 anni e 2 mesi
2023-2024	71 anni e 5 mesi

Al superamento, per gli incrementi dell'attesa di vita, di un'unità del limite di 70 anni, il coefficiente trasformazione viene esteso anche a valori superiori a 70 anni

comma 4

I nuovi trattamenti pensionistici



commi 3 e 5

Abolizione del regime delle decorrenze

Per chi matura i requisiti per il diritto a pensione dal 1° gennaio 2012 la pensione decorrerà, a seconda della tipologia della prestazione e della gestione previdenziale che la liquida, dal:

- 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione del diritto
- giorno successivo a quello di maturazione del diritto

Le “finestre” si continuano ad applicare per:

- coloro che hanno maturato il diritto entro il 31.12.2011
- le lavoratrici che conseguono la pensione in regime di sperimentazione ai sensi dell'art. 1, comma 9 della legge n. 243/2004
- i lavoratori usurati che conseguono la pensione ai sensi del Dlgs n. 67/2011
- i lavoratori derogati

Comma 5

Le deroghe

Conservano i vecchi requisiti per il diritto e il regime delle decorrenze anche se maturati dopo il 31.12.2012

Le lavoratrici che in via sperimentale (fino al 2015) optano per il calcolo contributivo



Continuano a maturare i requisiti ai sensi dell'art. 1, comma 9 della legge n. 243/2004 con:

- 35 anni di contributi e 57 anni di età se lavoratrici dipendenti
- 35 anni di contributi e 58 anni di età se lavoratrici autonome

comma 14

Le deroghe

Conservano i vecchi requisiti per il diritto e il regime delle decorrenze anche se maturati dopo il 31.12.2012

Nel limite di determinate risorse i lavoratori

È previsto un decreto interministeriale (entro 3 mesi dal 27.12.2011) che dovrà stabilire i criteri di attuazione e il numero massimo dei beneficiari

- In mobilità ordinaria in base ad accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011 se maturano diritto entro periodo di fruizione della mobilità;
- In mobilità lunga in base ad accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
- titolari, al 4.12. 2011, di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, o per i quali sia stato previsto da accordi collettivi, stipulati entro il 4.12.2011, il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà (in tal caso gli interessati restano a carico dei fondi fino al compimento di almeno 59 anni di età);
- autorizzati prima del 4.12. 2011 alla prosecuzione volontaria;
- dipendenti pubblici in esonero al 4.12. 2011, ovvero con provvedimento di esonero emesso prima del 4 dicembre 2011

comma 14

Le deroghe

Sono esclusi da applicazione dei nuovi requisiti per il diritto

→ Gli iscritti ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli dell'Ago ed in particolare

- ↓
- Gli appartenenti alle forze armate e ai corpi di polizia (ordinamento civile e militare)
 - Gli appartenenti al corpo dei vigili del fuoco
 - I lavoratori occupati in miniere, cave e torbiere
 - Il personale delle ferrovie dello Stato

↓

Con successivo decreto verranno **armonizzati** i requisiti di accesso tenuto conto delle peculiarità, delle esigenze e degli ordinamenti dei singoli settori

comma 18

Le deroghe

Gli addetti ai lavori particolarmente faticosi e pesanti continuano a maturare i requisiti per il diritto a pensione, anche, con il meccanismo delle “quote”.

Vengono però incrementati notevolmente e bruscamente i requisiti minimi di età anagrafica e della quota per maturare il diritto a pensione

Resta confermata l'applicazione degli adeguamenti dei requisiti anagrafici alla speranza di vita e l'applicazione del sistema delle c.d. “finestre”

comma 17 e 17-bis

I nuovi trattamenti pensionistici



comma 3

I nuovi trattamenti pensionistici

Uomini - dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi e parasubordinati

Tipologia di prestazione	Età anagrafica	Anzianità contributiva
Vecchiaia	66 anni con incremento progressivo per adeguamenti alla speranza di vita	20 anni
Anticipata	Qualsiasi *	42 anni e 1 mese nel 2012 con incrementi graduali, anche, per gli adeguamenti alle attese di vita

* Con penalizzazioni in caso di pensionamento anticipato con età inferiore a 62 anni.

commi 6, 7 e 10

I nuovi trattamenti pensionistici

DONNE				
Tipologia di prestazione	Età anagrafica			Anzianità contributiva
	Settore privato		Settore pubblico	
	Dipendenti	Autonome		
Vecchiaia	Innalzamento graduale da 62 a 66 anni con aggiunta incremento speranza di vita	Innalzamento graduale da 63 anni e 6 mesi a 66 anni con aggiunta incremento speranza di vita	66 anni con incremento progressivo per adeguamenti alla speranza di vita	20 anni
Anticipata	Qualsiasi *			41 anni e 1 mese nel 2012 con incrementi graduali, anche, per gli adeguamenti alle attese di vita

* Con penalizzazioni in caso di pensionamento anticipato con età inferiore a 62 anni.

commi 6, 7 e 10

I nuovi trattamenti pensionistici

L'innalzamento dell'età pensionabile delle lavoratrici dipendenti del settore privato, autonome e iscritte alla gestione separata

La pensione di vecchiaia delle donne

Periodo	Dipendenti private (anni e mesi)	Autonome e parasubordinate (anni e mesi)	Dipendenti pubbliche (anni e mesi)
2011	60*	60*	61*
dal 2012	62	63 e 6	66
dal 2014	63 e 6	64 e 6	
dal 2016	65	65 e 6	
dal 2018	66	66	
dal 2021**	67	67	67

* più l'attesa della finestra di 12 o 18 mesi dal diritto

** dal 2021 l'età minima pensionabile non può essere inferiore a 67 anni

La pensione di vecchiaia

In via eccezionale le lavoratrici dipendenti del settore privato che maturano nel 2012 i requisiti per il diritto a pensione:

- 60 anni di età
- 20 anni di contribuzione

possono andare in pensione di vecchiaia al compimento di 64 anni di età (se più favorevole)

comma 15-bis

La pensione di vecchiaia

Lavoratrici dipendenti private nate nel 1952 e nel 1953

Nata entro il mese di	Matura il requisito il mese di	All'età di	In pensione dal
Gennaio 1952	Ottobre 2015	63 anni e 9 mesi	1° novembre 2015
Febbraio 1952	Novembre 2015	63 anni e 9 mesi	1° dicembre 2015
Marzo 1952	Dicembre 2015	63 anni e 9 mesi	1° gennaio 2016
Aprile 1952*	Novembre 2017	65 anni e 7 mesi	1° dicembre 2017
Maggio 1952*	Dicembre 2017	65 anni e 7 mesi	1° gennaio 2018
Giugno 1952*	Maggio 2019	66 anni e 11 mesi	1° giugno 2019
Luglio 1952*	Giugno 2019	66 anni e 11 mesi	1° luglio 2019
Agosto 1952*	Luglio 2019	66 anni e 11 mesi	1° agosto 2019
Settembre 1952*	Agosto 2019	66 anni e 11 mesi	1° settembre 2019
Ottobre 1952*	Settembre 2019	66 anni e 11 mesi	1° ottobre 2019
Novembre 1952*	Ottobre 2019	66 anni e 11 mesi	1° novembre 2019
Dicembre 1952*	Novembre 2019	66 anni e 11 mesi	1° dicembre 2019
Gennaio 1953	Dicembre 2019	66 anni e 11 mesi	1° gennaio 2020
Febbraio 1953	Gennaio 2020	66 anni e 11 mesi	1° febbraio 2020

**le nate entro il 31.12.1952 possono anticipare il pensionamento a 64 anni*

La pensione di vecchiaia

Il requisito contributivo fissato dal decreto

Dal 2012

il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue con un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni

Il requisito contributivo per i derogati dall'innalzamento da 15 a 20 anni (Dlgs n. 503/1992) ...

- lavoratori con 15 anni al 31.12.1992;
- autorizzati alla prosecuzione volontaria al 31.12.1992;
- lavoratori dipendenti con almeno 25 anni di anzianità assicurativa, occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare;
- lavoratori dipendenti con contribuzione al 1992 tale che, pur se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 alla fine del mese di compimento dell'età non raggiungono il requisito contributivo (requisito personalizzato);

i lavoratori **non vedenti** che in deroga al 503/1992, continuano a maturare i requisiti con 15 o con 10 anni di anzianità contributiva ...

La pensione anticipata

Il requisito contributivo per la pensione anticipata fissato dalla legge n. 214/2011

Anno	Anzianità contributiva per le donne (anni e mesi)	Anzianità contributiva per gli uomini (anni e mesi)
2012	41 e 1	42 e 1
2013	41 e 2	42 e 2
Dal 2014	41 e 3	42 e 3

Se il pensionamento avviene prima del compimento di 62 anni di età, la quota di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata al 31.12.2011 viene ridotta in misura pari all'1% per ogni anno di anticipo rispetto all'età di 62 anni; riduzione elevata al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto a 2.
Pertanto, riduzione 1% se 61 anni, 2% se 60 anni, 4% se 59 anni, 6% se 58 anni, ecc.

comma 10

La pensione anticipata

I requisiti per la pensione anticipata delle donne

Anni	Anzianità contributiva iniziale	Aumento speranza di vita in mesi	Anzianità contributiva
2012	41 anni e 1 mese	--	41 anni e 1 mese
2013	41 anni e 2 mesi	3	41 anni e 5 mesi
2014	41 anni e 3 mesi	--	41 anni e 6 mesi
2015	--	--	41 anni e 6 mesi
2016	--	4	41 anni e 10 mesi
2017	--	--	41 anni e 10 mesi
2018	--	--	41 anni e 10 mesi
2019	--	4	42 anni e 2 mese
2020	--	--	42 anni e 2 mese
2021	--	3	42 anni e 5 mese

comma 10

La pensione anticipata

I requisiti per la pensione anticipata degli uomini

Anni	Anzianità contributiva iniziale	Aumento speranza di vita in mesi	Anzianità contributiva
2012	42 anni e 1 mese	--	42 anni e 1 mese
2013	42 anni e 2 mesi	3	42 anni e 5 mesi
2014	42 anni e 3 mesi	--	42 anni e 6 mesi
2015	--	--	42 anni e 6 mesi
2016	--	4	42 anni e 10 mesi
2017	--	--	42 anni e 10 mesi
2018	--	--	42 anni e 10 mesi
2019	--	4	43 anni e 2 mese
2020	--	--	43 anni e 2 mese
2021	--	3	43 anni e 5 mese

comma 10

La pensione anticipata

I lavoratori del settore privato che nel 2012 maturano i vecchi requisiti per la pensione di anzianità con:

- Almeno 60 anni di età
- Almeno 35 anni di contribuzione
- Quota 96

Possono andare in pensione anticipata al compimento di 64 anni

Requisiti al 31 dicembre 2012			Anno maturazione diritto (64 anni di età)
Età	contributi	quota	
60	36	96	2016 (con 40 anni di contributi)
61	35		2015 (con 39 anni di contributi)
63	35		2013 (con 35 anni di contributi)

comma 15-bis

La pensione di vecchiaia

La **pensione di vecchiaia** per i lavoratori con prima contribuzione accreditata dopo il 1° gennaio 1996, si consegue al raggiungimento:

- della stessa **età** prevista per gli assicurati prima del 1.1.1996
- di almeno **20 anni** di anzianità contributiva

a condizione che l'importo della pensione risulti essere **non inferiore a 1,5 volte quello dell'assegno sociale** (circa 643,50 euro mensili nel 2012).

All'età di **70 anni** si prescinde dal predetto importo minimo se in possesso di almeno **5 anni di contribuzione effettiva**.

(Art. 24, commi 6 e 7)

La pensione di vecchiaia

Lavoratori dipendenti ed autonomi del settore privato e lavoratrici e lavoratori settore pubblico, con prima contribuzione accreditata dopo il 1° gennaio 1996

Periodo	Età pensionabile con aumento presunto speranza di vita (anni e mesi)			Anzianità contributiva (anni)	Importo minimo di pensione
	Lavoratrici dipendenti private	Lavoratrici autonome e parasubordinate	Lavoratrici pubbliche – Lavoratori dipendenti privati e autonomi		
2012	62	63 e 6	66	20	Nel 2012 1,5 volte importo assegno sociale rivalutato *
2013	62 e 3	63 e 9	66 e 3		
2014-2015	63 e 9	64 e 9	66 e 3		
2016-2017	65 e 7	66 e 1	66 e 7		
2018	66 e 7	66 e 7	66 e 7		

* Dopo il 2012 il più elevato tra 1,5 volte l'importo dell'AS al 2012 rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL, calcolata dall'ISTAT e 1,5 volte l'importo dell'AS dell'anno di pensionamento.

La pensione anticipata

I lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 possono, inoltre, conseguire la **pensione anticipata** con almeno:

- **63 anni** di età
- **20 anni di contribuzione effettiva***

a condizione che l'importo della pensione risulti essere **non inferiore a 2,8 volte quello dell'assegno sociale** (circa euro 1.201,20 mensili nel 2012)

** Non sono utili i contributi figurativi e le maggiorazioni*

(Art. 24, comma 11)

Causa di servizio e pensioni privilegiate

Art. 6 Equo indennizzo e pensione privilegiata

Ferma restando la tutela Inail, sono abrogati gli istituti relativi:

- all'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio;
- al rimborso per le spese di degenza per causa di servizio;
- all'equo indennizzo;
- alla pensione privilegiata.

Sono esclusi dall'abrogazione gli appartenenti alle **Forze Armate** (Esercito, Marina e Aeronautica), **all'Arma dei Carabinieri**, alle **Forze di Polizia** ad ordinamento **civile** (Polizia di Stato, Corpo Forestale, Polizia Penitenziaria) e **militare** (Guardia di Finanza), al **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** e al personale adibito al soccorso pubblico. Nei confronti di tale personale **continua ad applicarsi la normativa previgente**

Causa di servizio e pensioni privilegiate

La normativa previgente continua ad esplicitare i suoi effetti:

- per i procedimenti di riconoscimento già **avviati alla data del 6.12.2011**;
- nei casi in cui **non siano scaduti i termini** per la presentazione della domanda; per la pensione privilegiata tali termini sono:
 - per **gli iscritti Cpdel, Cps, Cpi e Cpug** , **5 anni** dalla cessazione dal servizio;
 - per **gli iscritti alla Ctps** , **5 anni** dalla cessazione o dalla manifestazione della malattia nel caso in cui insorga dopo 5 anni dalla cessazione; il termine di 5 anni è elevato a 10 anni in caso di parkinsonismo e, nel caso riconoscimento dell'infermità per causa di servizio in costanza di attività lavorativa non sussiste alcun termine.

**Funzione
Pubblica
CGIL**

Previdenza Complementare
Dipartimento sindacale e ufficio studi

Trattamenti di Fine Servizio

Indennità di
Buonuscita

Stato

Indennità
Premio di servizio

Enti Locali e Enti SSN

Indennità di
anzianità

Enti Pubblici
non economici

Trattamento di
Fine Rapporto

Tutti i dipendenti
pubblici assunti
da 1/1/2001

Indennità premio di servizio (Enti locali e Enti SSN)



$$\text{IPS} = \text{Base retributiva} : 15 \times 80\% \times \text{anni}$$

(valore al lordo IRPEF)

Trattamento di Fine Rapporto

(tutti i dipendenti pubblici assunti dal 1/1/2001)



TFR = Sommatoria accantonamenti annuali rivalutati con 1,5% più il 75% dell'inflazione rilevata per ogni anno di riferimento (valore al lordo IRPEF)

Differenze del valore nominale annuo: TFS (prima e dopo il DL 78/2010) e TFR

Retribuzione utile

Coefficiente

Aliquota di computo

$$\text{TFS} \quad \text{€ 22.000} \quad : \quad 15 \quad = \quad \text{€1.466,67} \quad \times \quad 80\% \quad = \quad \text{€ 1.173,33}$$

$$\text{TFR} \quad \text{€ 22.000} \quad \times \quad 6,91\% \quad = \quad \text{€ 1.520,20}$$

Aliquota di accantonamento

+ 29,6%

Aspetti fiscali

	Retribuzione utile	Datore lavoro	Dipendente	Totale	Abbattimento imponibile ai fini IRPEF
Stato	80%	7,10%	2,50%	9,60%	26,04%
Regioni e AALL		3,60%	2,50%	6,10%	40,98%
SSN		3,60%	2,50%	6,10%	40,98%
EPNE	100%	Il computo è per intero a carico del datore lavoro			

Previdenza complementare : Normativa e Accordi di riferimento

- ▶ **Dlgs 124/1993**
- ▶ **L. 335/1995**
- ▶ **L. 449/1997**
- ▶ **Dlgs 47/2000**
- ▶ **L. 243/2004**
- ▶ **Dlgs 252/2005**


- **Accordo Quadro 29/7/1999**
- **DPCM 20/12/1999**

- ★ **Accordo istitutivo Fondo Perseo 14/5/2007**
- ★ **Accordo istitutivo Fondo Sirio 1/10/2007**


- ◎ **Atto costitutivo Fondo Perseo 21/12/2010**

Tappe della Previdenza complementare

**Accordo per
istituzione
Fondo di
Previdenza
complementare**



**Statuto e
Regolamento
elettorale**



**Atto
Costitutivo
Avvio Fondo**

Adesione Volontaria

Adesione individuale



Tipologia di Fondo

**Fondo Pensione
Negoziale**
(istituito sulla base
di un contratto o
accordo collettivo)

**A capitalizzazione
individuale**


Sistema in base al quale
l'ammontare accumulato
sul conto individuale di
ciascun iscritto
costituisce la base per
il pagamento della
prestazione pensionistica

**A contribuzione
definita**

Meccanismo in base al
quale l'importo dei
contributi è
predeterminato. Tale
meccanismo, unito al
principio della
capitalizzazione,
determina che l'importo
della prestazione varia
in relazione ai contributi

**Alimentato dai contributi
degli associati e
del datore di lavoro**

Destinatari



Altri Destinatari (appartenenti a settori affini)

A condizione che vengano stipulati dalle OO.SS. appositi accordi per disciplinare l'adesione




Dipendenti OO.SS. firmatarie accordo istitutivo Fondo o firmatari CCNL Comparti AALL, SSN e Aree Dirigenziali (compresi quelli in aspettativa ai sensi art. 31 L. 300/1970)

08/0

43

I rapporti del Fondo Pensione



Organi del Fondo e composizione

Assemblea dei Delegati (n. 60 delegati)

Consiglio di amministrazione
(n. 18 componenti , Presenza Medici + 2)

Presidente e Vice presidente

Collegio dei revisori contabili
(n. 4 componenti effettivi e n. 2 supplenti)

Organi del Fondo e modalità di composizione

Organi del Fondo

I "lavoratori associati" eleggono n. 30 rappresentanti; le "Amministrazioni" designano n. 30 rappresentanti. Le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea sono indette al raggiungimento di n. 30.000 adesioni al Fondo.

I Delegati all'Assemblea eleggono il CdA; I "rappresentanti dei lavoratori" eleggono 9 consiglieri; I "rappresentanti delle Amministrazioni" eleggono 9 consiglieri.

[È incompatibile la carica di consigliere CdA e componente dell'Assemblea dei delegati.]

Il CdA elegge Presidente e Vice presidente, rispettivamente ed alternativamente, tra i membri del Cda rappresentanti le Amministrazioni ed i Lavoratori associati.

L'Assemblea dei delegati, con liste disgiunte, elegge i revisori: n. 2 effettivi e n. 1 supplente per i lavoratori ; n. 2 effettivi e n. 1 supplente per le Amministrazioni.


Assemblea dei Delegati
(n. 60 delegati)

Consiglio di amministrazione
(n. 18 componenti)
(Presenza Medici +2)

Presidente e Vice presidente

Collegio dei revisori contabili
(n. 4 componenti effettivi e n. 2 supplenti)

Autorità di vigilanza



Se NON si aderisce al Fondo

**Dipendenti già
in servizio al
31/12/2000**

Continuano in regime di TFS

Non ci sono vincoli per
l'adesione, se aderiscono dal
terzo anno in poi non
beneficiano del contributo
aggiuntivo una tantum (1% o
0,5%)

Possono aderire in qualsiasi
momento

Continuano in regime di TFR

**Dipendenti
assunti dal
1/1/2001**

Spese per la gestione del Fondo


L'iscrizione al Fondo Perseo

- **Quota di iscrizione : € 2,75 una tantum;**
- **Quota associativa : € 16 annui**

Per fronteggiare i costi di avvio del Fondo, l'INPDAP, in fase di prima attuazione, verserà una quota di iscrizione di € 2,75 pro-capite riferita al numero dei dipendenti dei comparti aderenti al Fondo

Scelte di investimento


Struttura del Fondo



Il lavoratore all'atto dell'adesione sceglie il comparto di investimento nel quale far confluire i versamenti contributivi

- In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso un comparto identificato dal Fondo
- L'aderente successivamente può variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di un anno

Dipendenti pubblici che aderiscono a Perseo Quote TFR destinate a Previdenza Complementare



Dipendenti pubblici: Contribuzione AGGIUNTIVA destinata a Previdenza Complementare

**Dipendenti già in servizio al
31/12/2000**

1,5% aggiuntivo
(calcolato sulle voci retributive utili a TFS) (contabilizzato dall'INPDAP come accantonamento figurativo)

**1% aggiuntivo
a carico lavoratore (VOLONTARIO)**
calcolato sulle voci retributive utili a TFR

**1% aggiuntivo
a carico Amministrazione**
(condizionato) calcolato sulle voci retributive utili a TFR

**Dipendenti assunti dal
1/1/2001**

**1% aggiuntivo a carico
lavoratore (VOLONTARIO)** calcolato
sulle voci retributive utili a TFR


**1% aggiuntivo a carico
Amministrazione**
(condizionato) calcolato sulle voci retributive utili a TFR

Il contributo aggiuntivo a carico Amministrazione è dovuto in costanza di versamento del contributo a carico del lavoratore. Il lavoratore può sospendere unilateralmente la contribuzione trascorsi 5 anni dalla data di adesione al Fondo e può esercitare la sospensione una sola volta nel corso del periodo associativo.

Dipendenti pubblici

In servizio al 31/12/2000 che aderiscono al Fondo

Gestione della contribuzione per i dipendenti già in servizio al 31/12/2000



Dipendenti pubblici

Assunti dal 1/1/2001 che aderiscono al Fondo

Gestione della contribuzione assunti dal 1/1/2001



Dipendenti pubblici: Come si rivalutano il TFR e la Contribuzione destinata a Previdenza complementare

TFR = TFS
(fino adesione + TFR
maturato successivamente)

Si rivaluta (art. 2120 CC)
= 1,5% + 75% inflazione (FOI)

**Dipendenti assunti
entro il 31/12/2000**

Contribuzione
figurativa (Quota
TFR 2% + 1,5%)

In via transitoria, fino al
consolidamento della struttura
finanziaria del Fondo, si
applicherà un tasso di
rendimento corrispondente
alla media dei rendimenti netti
di un paniere di fondi di
previdenza complementari
presenti sul mercato.

Successivamente,
consolidata la
struttura
finanziaria del
Fondo, si
applicherà il
rendimento netto
risultante dalla
gestione.

Contribuzione
aggiuntiva
(1% + 1%)

Si rivaluta secondo i tassi di rendimento netto
risultante dalla gestione

Dipendenti pubblici: Come si rivalutano il TFR e la Contribuzione destinata a Previdenza complementare

TFR maturato fino alla data di adesione

Si rivaluta (art. 2120 CC)
= 1,5% + 75% inflazione (FOI)

Dipendenti assunti dal 1/1/2001

TFR maturato dalla data di adesione =
Contribuzione figurativa (intero 6,91%)

In via transitoria, fino al consolidamento della struttura finanziaria del Fondo, si applicherà un tasso di rendimento corrispondente alla media dei rendimenti netti di un paniere di fondi di previdenza complementari presenti sul mercato.

Successivamente, consolidata la struttura finanziaria del Fondo, si applicherà il rendimento netto risultante dalla gestione.

Contribuzione aggiuntiva (1% + 1%)

Si rivaluta secondo i tassi di rendimento netto risultante dalla gestione

Le prestazioni

Prima del pensionamento

Al momento della pensione

Anticipazione

Prestazione in Capitale

Riscatto

Prestazione in Rendita

Trasferimento

Prestazione in Rendita e in Capitale

Prestazioni

Prestazione pensionistica di Vecchiaia

Consentita al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza a condizione che abbia maturato almeno 5 anni di partecipazione al Fondo pensione.

Prestazione pensionistica di Anzianità

Consentita solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al fondo pensione, al compimento di una età inferiore di non più di 10 anni a quella stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza e a condizione che abbia maturato almeno 15 anni di appartenenza al Fondo (In via transitoria, entro i primi 15 anni del Fondo, i termini di permanenza da 15 sono ridotti a 5).

Anticipazioni

Con almeno 8 anni di iscrizione al Fondo

Riscatto

Qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo oppure nel caso che non si siano maturati i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, l'iscritto può riscattare quanto maturato presso il Fondo con la riscossione in CAPITALE.

Prestazioni

La liquidazione delle prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di anzianità

Rendita

Capitale (e/o Rendita)

È facoltà del
titolare chiedere

CAPITALE: max 50% dell'intera posizione maturata

RENDITA: min 50% dell'intera posizione maturata

Interamente in CAPITALE: quando l'importo annuo della prestazione, ottenuta convertendo in rendita pensionistica l'intera posizione maturata, risulti inferiore all'importo dell'assegno sociale (per Anno 2011 € 5.424,90)[vedere Statuto]

Prestazioni

Anticipazioni

Con almeno 8 anni di iscrizione al Fondo

A valere sull'intera posizione individuale accumulata presso il Fondo (sono escluse le quote contabilizzate dall'Inpdap)

Per spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche

Per acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli

Per interventi di cui alla L. 457/1978 art. 31 lett. a), b), c) e d) [Interventi di recupero edilizio]

Per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione e per la formazione continua di cui agli artt. 5 e 6 L. 53/2000.

Ai fini della determinazione degli 8 anni di anzianità valgono tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali non sia stato esercitato il riscatto della posizione individuale.

Prestazioni

Riscatto

Qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo oppure nel caso che non si siano maturati i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, l'iscritto può riscattare quanto maturato presso il Fondo con la riscossione in CAPITALE.

Trasferimento e riscatto

Il lavoratore associato, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del raggiungimento dei requisiti per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche, può esercitare una delle seguenti opzioni:

Trasferimento della posizione individuale

Presso un altro Fondo pensione cui possa accedere in relazione alla nuova attività lavorativa

Presso un Fondo pensione aperto o ad una forma pensionistica individuale (ai sensi art. 10, c. 1, dlgs 124/1993)

Mantenimento della posizione individuale in assenza di contribuzione

Riscatto della posizione individuale

Prestazione: "Rendita"

Rendita
pensionistica

Per l'erogazione il fondo
stipula apposite convenzioni
con una o più imprese di
assicurazione

Vitalizia

Rivalutabile

Reversibile

Al momento del
pensionamento l'iscritto ha
facoltà di richiedere la
reversibilità della
prestazione in favore di un
beneficiario da lui nominato

Prestazioni: in caso di "Premorienza"

In caso di morte dell'Associato prima del pensionamento

Intera posizione maturata è RISCATTATA:

dal Coniuge ovvero dai Figli ovvero, se già viventi a carico dell'iscritto, dai genitori.

In mancanza di tali soggetti valgono le disposizioni del lavoratore associato.

Nel caso non sussistano le condizioni precedenti, la posizione maturata resta acquisita al Fondo

Morte dell'Associato dopo il pensionamento

La Prestazione in forma di Rendita è REVERSIBILE

Fermo restando che l'Associato abbia nominato un beneficiario al momento del pensionamento

Forme pensionistiche complementari. Rendimenti.

(dati provvisori per il 2012; valori percentuali)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fondi pensione negoziali	7,5	3,8	2,1	-6,3	8,5	3,0	0,1	8,2
Fondi monocomparto ⁽¹⁾	8,3	3,7	1,4	-	-	-	-	-
Fondi multicomparto								
<i>Garantito</i> ⁽²⁾	-	-	-	3,1	4,6	0,2	-0,5	7,7
<i>Obbligazionario puro</i>	2,1	2,6	2,2	1,6	2,9	0,4	1,7	3,0
<i>Obbligazionario misto</i>	6,9	2,7	2,1	-3,9	8,1	3,6	1,1	8,1
<i>Bilanciato</i>	7,9	5,6	2,4	-9,4	10,4	3,6	-0,6	9,2
<i>Azionario</i>	14,9	8,2	1,3	-24,5	16,1	6,2	-3,0	11,4
Fondi pensione aperti	11,5	2,4	-0,4	-14,0	11,3	4,2	-2,4	9,0
<i>Garantito</i> ⁽²⁾	2,9	1,0	1,9	1,9	4,8	0,7	-0,3	6,6
<i>Obbligazionario puro</i>	3,3	-0,2	1,6	4,9	4,0	1,0	1,0	6,4
<i>Obbligazionario misto</i>	6,4	1,0	0,3	-2,2	6,7	2,6	0,4	7,9
<i>Bilanciato</i>	11,4	2,4	-0,3	-14,1	12,5	4,7	-2,3	10,0
<i>Azionario</i>	16,2	3,7	-1,6	-27,6	17,7	7,2	-5,3	10,8
PIP "nuovi"								
Gestioni separate ⁽³⁾				3,5	3,5	3,8	3,5	-
Unit Linked				-24,9	16,3	5,2	-5,7	8,9
<i>Obbligazionario</i>				2,7	4,1	0,7	0,9	5,3
<i>Bilanciato</i>				-9,3	8,8	2,8	-4,0	7,4
<i>Azionario</i>				-36,5	23,1	7,5	-8,8	10,8
<i>Per memoria:</i>								
Rivalutazione del TFR ⁽⁴⁾	2,6	2,4	3,1	2,7	2,0	2,6	3,5	2,9

(1) A partire dal 2008, i fondi pensione negoziali che sono rimasti monocomparto vengono considerati insieme ai fondi multicomparto.

(2) I rendimenti dei comparti garantiti non incorporano il valore della garanzia.

(3) Il rendimento aggregato è calcolato come media dei rendimenti delle singole gestioni ponderati per l'ammontare di risorse gestite.

(4) Tasso di rivalutazione al netto dell'imposta sostitutiva introdotta a partire dal 1° gennaio 2001.

Tassi di sostituzione SENZA e CON previdenza complementare
 (Fonte: Ragioneria Generale dello Stato –
 Le tendenze di medio lungo periodo nel sistema pensionistico e socio-
 sanitario – aggiornamento 2009)

**Tassi di sostituzione lordi:
 pensionamento a 63 anni e 35 anni di contribuzione**

Anno di pensionamento	2008	2020	2030	2040	2050	2060
Anni di contributi alla previdenza complementare	0	12	32	35	35	35
Tasso di sostituzione SENZA complementare	68,7	60,1	55	52,4	51,8	50,8
Tasso di sostituzione CON complementare	68,7	64,1	62,3	63	63,3	62,2

Regime Tributario: Contributi

Contributi
versati al Fondo
(lavoratore e datore
lavoro)

Classificati come **ONERI
DEDUCIBILI**

**Limite MASSIMO di
deducibilità**

Importo Pari al **DOPPIO** della quota
TFR destinata al Fondo

Entro il limite del **12%** del Reddito
complessivo

Entro il limite **MASSIMO** di
€ 5.164,57

Si
considera
a tal fine il
limite più
basso

Regime Tributario: Prestazioni.



Fiscalità su TFR / TFS e Prestazioni FPC -
Pubblici

23%

15%

Fiscalità su Prestazioni FPC - Privati

9%

Termini di liquidazione del TFS e TFR

Nuovi termini di liquidazione dei trattamenti di TFS e di TFR

Motivo della cessazione	Termini previgenti	Nuovi termini
Inabilità o decesso	15 giorni + 90 giorni	15 giorni + 90 giorni
Limite di età o di servizio	15 giorni + 90 giorni	6 mesi + 90 giorni
Dimissioni volontarie	6 mesi + 90 giorni	24 mesi + 90 giorni
Scadenza contratti a termine	15 giorni + 90 giorni	6 mesi + 90 giorni

Trascorsi tali termini sono dovuti gli interessi